

STATUTO

**DI.GI.ESSÉ SERVICE SOCIETÀ'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPINAZZOLA BA VIA POZZO DEL
PERO 27

Numero REA: BA - 427034

Codice fiscale: 05590340724

Forma giuridica: SOCIETÀ' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto racc. n. 558

STATUTO della SOCIETA': "**DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**".

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA - CARATTERI DELLA MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 1 Denominazione La società ha la seguente denominazione "**DI.GI.ESSE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**".

Essa è una società cooperativa sociale retta dalle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili; la società, inoltre, ha la struttura organizzativa e la finalità di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 (trattandosi di cooperativa sociale di tipo "b").

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 c.c. in tema di numero dei soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà senza indugio essere convocata per adeguare il presente statuto alle norme dettate dal codice civile in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

A cura degli amministratori, la società cooperativa sarà iscritta nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 c.c.-.

Articolo 2 Sede La società ha sede nel Comune di Spinazzola.

Articolo 3 Scopo mutualistico La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 4 Oggetto sociale In considerazione dello scopo mutualistico così come definito all'articolo 3, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha il seguente oggetto sociale:

- lavori di pulizia in genere, in edifici e strutture, sia pubbliche sia private, manutenzione di parchi, giardini, e servizi ecologici in generale;

- servizi di igiene urbana comprendenti spazzamento, raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti nonché urbani pericolosi;

- servizi di fotocopisteria e rilegatura, catalogazione e gestione di biblioteche, informagiovani e musei;

- servizi di volantinaggio;

- disbrigo di pratiche presso uffici;

- servizi per l'organizzazione di feste, cerimonie, congressi ed eventi in genere;

- gestione di servizi di informazione per conto di enti pubblici e privati e di servizi ricerca di personale specializzato per prestazioni artigianali;

- gestione di autorimesse e parcheggi pubblici e privati;

- servizi di "baby-sitter" e doposcuola;

- gestione di canili pubblici o privati;

- servizi di lavanderia, stireria, tintoria;

- trasporto merci, persone, valori e documenti;

- gestione di strutture ricettive;

- promozione di servizi sociali anche in collegamento con gli enti pubblici;

- installazione e manutenzione del verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento;

- gestione servizio mense e ristorazione collettiva, gestione di pubblici esercizi, centri di gastronomia, caffetteria, centri preparazione e confezionamento pasti, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione per Enti Pubblici e Privati;

- gestione impianti sportivi e ricreativi;

- sanificazione ambientale;

- servizi di custodia e depositi;

- servizi di posta privata;

- gestione di discariche pubbliche e private; impianti di depurazione delle acque, impianti di potabilizzazione acque;

- attività di salvaguardia dei beni paesaggistici promuovendo tutte le iniziative a tutela e a difesa dell'ambiente naturale;

- attività di valorizzazione dei beni culturali, ambientali paesaggistici attraverso attività idonee di individuazione, catalogazione, riorganizzazione, sistemazione, manutenzione e divulgazione, nonché di pulizia e guardiania. Le suddette attività di aiuto o in convenzione con le istituzioni o autorità competenti potranno eventualmente sfociare nell'individuazione e gestione di itinerari turistici connessi in tutto o in parte alla valorizzazione degli stessi;

- guida di comitive turistiche e scolastiche in visite organizzate per la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico e ambientale;

- opere necrofore, manutenzione e custodia di aree cimiteriali ivi compresi i servizi di tumulazione, riesumazione nonché raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti cimiteriali.

La Cooperativa potrà inoltre gestire, mediante apposite convenzioni con Enti competenti, corsi di formazione professionale e non, e contratti di formazione - lavoro destinati ai soci per migliorarne la qualità professionale.

La società cooperativa potrà, inoltre, esercitare l'attività in settori analoghi, affini o connessi a quelli sopra indicati, oltre che assumere partecipazioni in altre cooperative, società, Enti, privati, nonché compiere tutte le iniziative immobiliari e creditizie che saranno ritenute necessarie al conseguimento dello scopo sociale e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà:

- assumere in appalto l'effettuazione e la gestione dei servizi sopra elencati da persone fisiche, da Amministrazioni Statali, Parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da Enti pubblici e privati, sia italiani che esteri e stipulare le relative convenzioni;
- provvedere all'acquisto, nell'interesse collettivo, delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi tecnici necessari al raggiungimento dello scopo sociale;
- richiedere, nell'ambito delle leggi vigenti ed emanande, contributi a fondo perduto ed in conto capitale nonché mutui integrativi necessari all'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale e quindi anche a fondo perduto, in conto futuro aumento capitale o di finanziamento.

Articolo 5 Durata La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento.

Articolo 6 Caratteri della mutualità prevalente La società, nel rispetto dei criteri previsti dal combinato disposto degli articoli 2512 e 2513 c.c., osserva altresì le condizioni previste dall'articolo 2514 c.c. e pertanto, come sarà meglio precisato nel corso del presente statuto, osserva le seguenti disposizioni:

- a) è fatto divieto alla società di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire riserve tra i soci operatori;

d) sussiste l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

SOCI

Articolo 7 Soci Cooperatori Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che non si pongano fini contrari a quelli della cooperativa;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 8 Categoria speciale di soci La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci a norma del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo 9 Ammissione Chi intenda essere ammesso come socio, deve farne all'Organo Amministrativo domanda contenente: a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, se persona fisica; ragione o denominazione sociale, sede legale, data e luogo di costituzione, numero di Iscrizione al Registro delle Imprese se trattasi di società; b) l'indicazione dell'attività svolta, delle competenze di cui è in possesso; c) se trattasi di società, le giustificazioni dei poteri e la qualità del dichiarante; d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere; e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli

scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni regolarmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali, nonché ad un comportamento irreprensibile in seno alla società.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il nuovo ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'Organo Amministrativo sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione sia infine, ove esistente, per il sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito in materia dall'Organo Amministrativo nonché all'osservanza dello Statuto Sociale.

Articolo 10 Obblighi dei soci I soci della cooperativa sono obbligati:

- a) a versare la quota sottoscritta secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i

documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO III

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 11 Scioglimento individuale del rapporto La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Articolo 12 Recesso Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata, che gli amministratori dovranno esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto:

per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 13 Decadenza La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.

Articolo 14 Esclusione L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa

o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente; d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale; Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.

Articolo 15 Comunicazione e opposizione Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro tali deliberazioni il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 16 Liquidazione Il socio receduto, decaduto o escluso avrà diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza o esclusione del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 del codice civile e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.-.

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Articolo 17 Morte del socio In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 18 Patrimonio Il patrimonio sociale è formato:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione nonché con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento particolare del rapporto sociale;
- da eventuali riserve straordinarie formate da tasse di ammissione, da avanzi di gestione a tale scopo destinati, nonché dall'accantonamento del soprapprezzo;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Articolo 19 Caratteristiche delle quote Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ipoteca, né essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori, a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c.-.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Articolo 20 Versamenti La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate, e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti, a cui si applicano le disposizioni previste in mate-

ria dal codice civile.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI E RISTORNI

Articolo 21 Bilancio di esercizio L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al primo comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;
- b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge stessa;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992 n. 59
- d) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero potrà, in alternativa, effettuare la emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, nel rispetto dell'articolo 2514 c.c.-;
- e) alla costituzione e all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio.

Resta fermo che la quota di utili non assegnata ai soci ai sensi dei punti precedenti dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo non possono essere ripartite tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento.

Articolo 22 Ristorni L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Articolo 23 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 24 Assemblea L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'assemblea è altresì convocata quando ciò sia richiesto da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Articolo 25 Competenze assembleari L'assemblea:

1. approva il bilancio;
2. determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e provvede alle relative nomine;
3. nomina i componenti il collegio dei sindaci ed elegge tra questi il presidente;
4. determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;
4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei

sindaci;

5. delibera sulle modifiche allo statuto sociale;
6. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. approva i programmi pluriennali ed annuali dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
9. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

Articolo 26 Convocazione L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax (purché confermato) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere altresì convocata:

- mediante lettera semplice, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato dall'adunanza, che dovrà essere restituita dal socio con l'apposizione del visto "per ricevuta";
- mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicato alla società ed annotato nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'Assemblea verificherà, mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet (provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione (presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 27 Quorum L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Articolo 28 Votazioni Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Non possono essere delegati nè gli Amministratori nè i Sindaci.

Articolo 29 Presidenza dell'Assemblea La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, al vice presidente, se nominato.

Qualora nè l'uno, nè l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il Segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.

Articolo 30 Organo Amministrativo La società può essere amministrata:

- a) da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque membri;
- b) da un Amministratore Unico.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci, restano in carica un triennio e sono rieleggibili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.

Articolo 31 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando in maniera puntuale nella delibera di delega i poteri delegati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribuzioni dell'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

Agli amministratori, che sono esonerati dalla prestazione della cauzione, sarà devoluto un compenso da stabilirsi all'atto della nomina.

Articolo 32 La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, senza limitazioni, ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

Articolo 33 Collegio sindacale Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 c.c., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci,

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34 Nomina Liquidatori In caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferi-

bilmente tra Soci, stabilendone i poteri.

Articolo 35 Liquidazione del patrimonio In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 Clausola Arbitrale Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono devolute ad un arbitro, che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale in cui la società ha sede.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro così nominato.

L'arbitro, amichevole compositore, deciderà secondo equità, inappellabilmente, entro novanta giorni dalla nomina, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Firmato: D'Aquino Francesco

CARMINE ROMANO NOTAIO (sigillo).